

Giornata di approfondimento in modalità webinar

*Finanza Locale e Personale: tra politiche di emergenza e vincoli
Le principali novità di interesse dei Comuni introdotte dalla legge di
bilancio 2021*

Roma, 22 febbraio 2021


2[^] Sessione

Le disposizioni in materia di personale

Stefania Dota
Vice Segretario Generale


Agostino Bultrini
Responsabile Dipartimento Politiche del Personale

I dati ci dicono che dal 2007 al 2019 il comparto dei Comuni ha perso 118.000 unità di personale, circa il 24% del personale in servizio.



PA capace: reclutamento di capitale umano

prevede la realizzazione di un **piano organico straordinario di assunzioni di personale a tempo determinato**, destinato al rafforzamento delle amministrazioni coinvolte nella realizzazione del Recovery Plan.



Lo stanziamento totale per questo intervento è di **210 milioni**.

L'ANCI, in sede di audizione parlamentare sul PNRR, ha evidenziato la **necessità che il piano organico straordinario di assunzioni di personale a tempo determinato tenga in opportuna considerazione i fabbisogni specifici dei Comuni e consenta loro un adeguato reclutamento di risorse**, destinate a integrare e sostituire nel tempo le competenze non più nella disponibilità dei Comuni.

NECESSITA' DI ASSUMERE: AUDIZIONE CORTE DEI CONTI SU RECOVERY PLAN

(3)

«La mole delle nuove risorse da gestire, per gli enti locali, aggiunte a quelle già programmate, accrescerà notevolmente il carico amministrativo, soprattutto in alcuni contesti territoriali meno dotati di competenze tecniche e gestionali per assicurare, con gli strumenti dell'amministrazione ordinaria, un rapido ed efficace impiego delle risorse straordinarie. Ma una non sufficiente reattività dell'amministrazione potrebbe compromettere l'efficacia degli interventi pianificati» (cit. Audizione Corte dei Conti su Recovery Plan)


CAPACITÀ ASSUNZIONALI TRA VINCOLI, DEROGHE E PROCEDURE

- DM 17 marzo 2020:
nuove regole sulla determinazione della
capacità assunzionale dei Comuni

Superamento del meccanismo del Turn-
over;

Determinazione della capacità
assunzionale sulla base della
sostenibilità finanziaria;

Individuazione di 2 valori soglia per
fascia demografica e di 3 modalità
differenti di determinazione della
capacità assunzionale.



LA LEGGE DI BILANCIO 2021 (L. n. 178/2020)

- Rigenerazione amministrativa coesione territoriale (commi 179-184)
- Potenziamento uffici *eco-bonus* (commi 69-70)
- Stabilizzazioni personale Comuni sisma (commi 943 - 954)
- Stabilizzazioni LSU (commi 292-296)
- Lavoratori fragili (comma 481)
- Potenziamento servizi sociali territoriali (commi 797-804)
- Produttività e welfare integrativo (comma 870)
- Modifiche Legge 56/2019-Concretezza (comma 958)
- Oneri rinnovo CCNL 2019/2021 (commi 869-959)
- Polizia locale (commi 993-994)

Rigenerazione amministrativa coesione territoriale (Commi 179-184) (1)

A decorrere dal **2021**, i Comuni e le Città Metropolitane beneficiari degli interventi a valere sulle risorse del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a 36 mesi, **personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità, in deroga alle disposizioni vigenti e con oneri a carico dei Programmi PON.**

Il limite complessivo delle unità di personale da assumere è di **2.800 unità.**



Tutte le PA, inoltre, **possono attivare procedure di reclutamento speciale riservato**, a tempo indeterminato, di personale non dirigenziale mediante concorso pubblico, con riserva dei posti nel limite del 50% di quelli messi a concorso, **in favore dei soggetti titolari dei contratti a tempo determinato che abbiano maturato 24 mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando**, oppure per titoli ed esami, valorizzando con apposito punteggio l'esperienza maturata.

Tali procedure speciali di reclutamento sono avviate nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e **nel limite massimo complessivo del 50% delle risorse finanziarie disponibili** ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato.

Potenziamento uffici eco-bonus (Commi 69-70)

I Comuni, per il 2021, in vista degli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del bonus di cui all'art. 119 del dl 34/2020, **possono assumere, anche in forma associata, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata di un anno**, non rinnovabile, personale da impiegare, anche in forma associata, ai fini del potenziamento degli uffici preposti a tali adempimenti.

Le assunzioni avvengono **in deroga** ai limiti di spesa stabiliti dall'art. 1 commi 557- 557 quater e 562 della legge 296/2006.

Per tali assunzioni è prevista la possibilità di accedere a risorse statali, da assegnarsi mediante riparto di un fondo istituito nello stato di previsione del MISE, con una **dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021**.

Il riparto sarà effettuato con DPCM in misura proporzionale alle richieste dei Comuni, da presentare al MISE

Il 26 gennaio u.s., stante la **non perentorietà** del termine previsto per l'emanazione del DPCM (30 gennaio 2021), il MISE ha pubblicato sul proprio sito un comunicato in cui invita i Comuni ad attendere istruzioni sulla presentazione delle domande.



Stabilizzazioni personale Comuni sisma (Commi 943 -954) (1)

La **stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato** in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli EE.LL. dei crateri dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, 2012 e 2016 da parte di regioni, enti locali ed Enti parco nazionali coinvolti nel sisma 2016, avviene **rispettando termini, procedure e modalità, previsti dall'art. 20 del d. lgs. n. 75/2017.**

Il periodo di servizio richiesto – come proposto dall'ANCI – può essere stato prestato anche in amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione purché comprese tra Uffici speciali per la ricostruzione, enti locali o enti parco dei predetti crateri.

Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui sopra, alla data del 31 dicembre 2021, **un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi**, nei precedenti otto anni, è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei concorsi per i posti resisi disponibili.

Stabilizzazioni personale Comuni sisma (Commi 943 -954) (2)

Viene **prorogato al 31 marzo 2021 il termine** di 30 giorni, indicato nel comma 3-bis dell'articolo 57 del D.L. agosto, **entro cui gli enti presentano istanza per l'accesso alla ripartizione del Fondo per le assunzioni** al Dipartimento della funzione pubblica.

Nei territori colpiti dal sisma degli anni 2009, 2012 e 2016, fermo restando quanto stabilito dall'art. 57 del D.L. agosto, si prevede, **fino al 31 dicembre 2022, la possibilità di stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato** se in possesso di determinati requisiti.

Viene **incrementato di 83 milioni di euro, a decorrere dal 2022**, il fondo per le assunzioni a tempo indeterminato del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli EE.LL. dei crateri degli eventi sismici del 2009, 2012, e 2016 nonché degli Enti parco nazionali.



Potenziamento servizi sociali territoriali (commi 797-804) (1)

Comma 797

La norma, che accoglie parzialmente una **richiesta dell'ANCI**, è finalizzata a potenziare il sistema dei servizi sociali territoriali, attraverso la concessione di un **contributo economico statale per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali** da parte degli ambiti territoriali e dei Comuni che ne fanno parte.

Il contributo ha natura strutturale, e ammonta:

- a **40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500** residenti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000 residenti;
- a **20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000** e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000

Di conseguenza per beneficiare del contributo statale, gli ambiti devono garantire con risorse proprie il rapporto di 1 assistente sociale per 6.500 residenti.

Potenziamento servizi sociali territoriali (commi 797-804) (2)

Comma 798

Si definisce una modalità di monitoraggio prevedendo che entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale, anche per conto dei Comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'**anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente** il numero medio di assistenti sociali in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ed equivalente a tempo pieno) e la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali per area di attività.

Comma 800

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce con Decreto le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale è suddiviso tra i comuni che ne fanno parte, anche con riferimento ai **comuni che versino in stato di dissesto o predissesto** o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in **forma associata** le funzioni relative ai servizi sociali.

Potenziamento servizi sociali territoriali (commi 797-804) (3)

Comma 801

Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 797 sono effettuate a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del DL n. 34/2019.

Viene espressamente richiamato l'**art. 57, comma 3-septies, del DL n. 104/2020**, in base al quale le spese di personale etero-finanziate, e le corrispondenti entrate, non rilevano ai fini del rispetto dei valori-soglia individuati dal DM 17 marzo 2020 per la definizione della capacità assunzionale dei Comuni.

Comma 802

Si prevede la possibilità fino al 31 dicembre 2013 di indire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno.

Oneri rinnovo CCNL 2019/2021 (commi 869-959)

Comma 959

Le risorse finanziarie per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, di cui all'articolo 1, comma 436, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) sono incrementate di **400 milioni di euro** annui a decorrere dall'anno 2021.

Comma 869

Quota parte delle risorse di cui al comma 959 è destinata alla **copertura a regime dell'elemento perequativo** introdotto dall'art. 1, comma 440, lett. b) della L. n. 145/2018.

Produttività e welfare integrativo (comma 870)

Comma 870

Si introduce una norma finalizzata a consentire il reimpiego delle risorse destinate nell'anno 2020 a remunerare le **prestazioni di lavoro straordinario non utilizzate** in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dei risparmi derivanti dai **buoni pasto non erogati** nel medesimo esercizio per finanziare, nel 2021, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero gli istituti del welfare integrativo.

Le somme non utilizzate nell'esercizio 2020 devono essere certificate dagli organi di controllo, il relativo reimpiego nell'anno 2021 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa e le risorse in questione sono utilizzabili in deroga al limite finanziario per i trattamenti economici accessori disposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

La sostenibilità finanziaria nel DM 17 marzo 2020

Valori soglia: rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti

Per «**Spesa del personale**» si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, **come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;**

Per “**Entrate correnti**” si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli **ultimi tre rendiconti approvati**, considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media.

Valori soglia: rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti

Tab. 1

Fasce demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	29,50%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,60%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,60%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,20%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,90%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,00%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,60%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,80%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,30%

La sostenibilità finanziaria nel DM 17 marzo 2020

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato.

I Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti:

- 1) non superiore a tale valore soglia (**contenimento complessivo della spesa**)
- 2) e nel rispetto della dinamica di crescita delimitata dalla tabella 2 (contenuta nell'art. 5 del DM), che individua le percentuali massime di incremento annuale della spesa di personale (**crescita graduale della spesa**)

La sostenibilità finanziaria nel DM 17 marzo 2020

Comuni con bassa incidenza

Tab. 2

Fasce demografiche	2020	2021	2022	2023	2024
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	20,0%	25,0%	28,0%	29,0%	30,0%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	19,0%	24,0%	26,0%	27,0%	28,0%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	17,0%	21,0%	24,0%	25,0%	26,0%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	9,0%	16,0%	19,0%	21,0%	22,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	7,0%	12,0%	14,0%	15,0%	16,0%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 ab.	3,0%	6,0%	8,0%	9,0%	10,0%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	1,5%	3,0%	4,0%	4,5%	5,0%

La sostenibilità finanziaria nel DM 17 marzo 2020

Comuni con bassa incidenza

Rispetto a tali percentuali massime di incremento occorre evidenziare che:

- i valori riportati in tabella hanno come base la spesa di personale sostenuta nel 2018 (art. 5, comma 1);
- i valori sono incrementali, nel senso che ciascun valore percentuale assorbe quello individuato per le annualità precedenti;
- l'utilizzo di eventuali resti assunzionali consente il superamento delle percentuali massime di crescita (art. 5, comma 2);
- la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (art. 7, comma 1).

La sostenibilità finanziaria nel DM 17 marzo 2020

2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

L'art. 6 del Decreto individua una seconda e più elevata misura di valori-soglia per ciascuna fascia demografica (ulteriori 4 punti percentuali rispetto a quella della Tabella 1).

I Comuni con incidenza tra spesa di personale ed entrate correnti più elevata rispetto ai valori-soglia stabiliti in Tabella 3 **sono tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto per convergere, al massimo nell'anno 2025, verso il predetto valore soglia.** A tal fine gli Enti possono operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa di personale, eventualmente “anche” applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

A partire dall'anno 2025 si applicherà un turn-over al 30%.

Comuni con elevata incidenza

Tab. 3

Fasce demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	33,5 %
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	32,6 %
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	31,6 %
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	31,2 %
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	30,9 %
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	31,0 %
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	31,6 %
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	32,8 %
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	29,3 %

La sostenibilità finanziaria nel DM 17 marzo 2020

3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza.

Il Decreto individua, all'art. 6, comma 3, la fattispecie dei Comuni per i quali l'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti si colloca in **posizione intermedia rispetto ai valori soglia definiti dalle tabelle 1 e 3.**

Questi Enti, in ciascun esercizio di riferimento, **non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.**

La sostenibilità finanziaria nel DM 17 marzo 2020

La sterilizzazione delle spese di personale eterofinanziate (art. 57, comma 3-septies, DL n. 104/2020)

RICHIAMATO NEL COMMA 801

A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE